

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA: IL RICOVERO IN RSA DEI MALATI DI ALZHEIMER È INTERAMENTE A CARICO DELLA SANITÀ

Come ha precisato l'avvocato Maria Luisa Tezza, che ha patrocinato la causa in oggetto, con la sentenza n. 689 del 21 marzo 2016, il Tribunale di Verona ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattia di Alzheimer (1).

(1) Analoghi i contenuti della sentenza n. 7020/2015 della prima sezione civile del Tribunale di Milano, segnalata nell'articolo "Valide sentenze sul diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie e sui relativi contributi economici", *Prospettive assistenziali*, n. 191, 2015. Si veda altresì l'articolo "Anziana con patologie acute ricoverata in una Rsa: il Consiglio di Stato stabilisce che l'Asl deve corrispondere l'intera retta", *Ibidem*, n. 189, 2015. Dal 2001 sono stati pubblicati su questa rivista i seguenti articoli concernenti i malati di Alzheimer e le persone colpite da altre forme di demenza senile: "Perché i parenti dei malati di Alzheimer non sono informati dall'Università cattolica del Sacro Cuore sui diritti dei loro congiunti?", n. 134, 2001; M. G. Breda, "Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer ricoverati presso Rsa/Raf: aspetti etici, giuridici, sanitari, sociali, amministrativi ed economici", 137, 2002; "Per quali motivi si ignorano gli obblighi del Servizio sanitario nazionale nei riguardi degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer?", 144, 2003; P. Savarino "Il sostegno alle famiglie da parte di un centro diurno per malati di Alzheimer: una struttura che apprende dall'esperienza", 149, 2005; L. Pernigotti, "La cura del paziente affetto da demenza nella senilità" e "Linee operative emerse nel convegno di Torino sui malati di Alzheimer", 157, 2007; M. G. Breda, "Aboliti in Piemonte i contratti di ospitalità per il ricovero presso le Rsa sostituiti da un regolamento regionale", "Congiunti di persone non autosufficienti: dall'illegittima imposizione di prestazioni socio-sanitarie al riconoscimento anche economico del volontariato intrafamiliare", "Per quali motivi la Fondazione Manuli non fornisce notizie sul diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie dei malati di Alzheimer?" e "Sorpriendente legge della Provincia autonoma di Trento sui malati di Alzheimer" 171, 2010; "Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer: che cosa è emerso nel convegno di Torino", 173, 2011; "Autorevole intervento del Difensore civico della Regione Piemonte a sostegno della continuità terapeutica degli anziani malati cronici non autosufficienti", "Due importanti sentenze del Tribunale di Firenze in merito ai rapporti degli anziani cronici non autosufficienti con i Comuni ed i gestori delle Rsa" e "Incontro sul tema "Livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela delle persone non autosufficienti" indetto dal Presidente della Camera dei Deputati", 180, 2012; "Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer: aggiornamento delle iniziative intraprese per l'attuazione del diritto alle cure socio-sanitarie", "Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e dimissioni ospedaliere" e "In base a quali motivi nel progetto Alzheimer per la Città di Ancona non ci sono riferimenti ai Lea?", 182, 2013; M. Mao "Il ruolo della medicina di famiglia nella gestione delle patologie croniche" e "Occorre sostenere le due Petizioni sui diritti delle persone non autosufficienti", 184, 2013; "Basta con gli espedienti delle Istituzioni: le Asl ed i Comuni sono obbligati dalle leggi vigenti a fornire alle persone non autosufficienti le occorrenti prestazioni socio-sanitarie domiciliari e residenziali", 185, 2014; "Inquietante sentenza del Consiglio di Stato: imposti ai congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti oneri economici non previsti dalle leggi vigenti", "Brescia: l'Asl chiede illegittimi contributi alle famiglie degli anziani con demenza lieve, cui deve invece

Il caso concreto riguardava una signora affetta da demenza di tipo Alzheimer che richiedeva un continuo monitoraggio sanitario accompagnato da terapia farmacologica, applicazione di cateteri, cinture di contenzione, nutrizione per via enterale e somministrazione di ossigeno. La Casa di riposo otteneva dal Tribunale l'ingiunzione a carico del figlio per il pagamento delle rette non versate per la madre nonostante l'impegno sottoscritto al momento del ricovero.

Il figlio proponeva opposizione avanti il Tribunale rilevando che le prestazioni erogate alla madre in quanto «prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria» dovevano ritenersi interamente a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 3 septies, comma 4 del decreto legislativo 502/1992, dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001. La sentenza ha dato ragione al figlio.

(segue alla pag. 44)

fornire le cure previste dai Lea", "Messaggio di Papa Francesco sull'esclusione sociale delle persone anziane malate disabili" e "Anche lo Spi-Cgil della Lombardia omette di segnalare i diritti dei malati di Alzheimer", 186, 2014; "Anziani malati cronici non autosufficienti: ottenuta con tre lettere la prosecuzione delle cure socio-sanitarie", "Convegno 'La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani non autosufficienti e le persone con demenza senile'", "Considerazioni etiche e giuridiche sulla malattia di Alzheimer: perché il Comitato nazionale per la bioetica ignora i Livelli essenziali di assistenza?", "La Regione Lombardia predispose un contratto illegittimo per l'accesso alle Rsa degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile" e "La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e le persone con demenza senile", 187, 2014; "Il Consiglio di Stato sposa l'eugenetica sociale. Si riducono le risorse economiche ed ai disabili gravi e agli anziani malati cronici non autosufficienti non sono fornite le cure socio-sanitarie", 189, 2015; "Anziani malati cronici non autosufficienti e persone con demenza senile: al termine del ricovero ospedaliero si ottiene sempre la prosecuzione delle cure socio-sanitarie", 190, 2015; "Rischio della non autosufficienza: le possibili concrete misure di autotutela personale", "Documento dell'Ordine dei Medici di Torino per il riconoscimento dei prioritari interventi socio-sanitari a domicilio e contro le liste di attesa per le prestazioni agli anziani malati cronici non autosufficienti" e "Valide sentenze sul diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie e sui relativi contributi economici" 191, 2015; "Appello a Papa Francesco per la tutela dei diritti e delle prestazioni sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti", "Il diritto alla salute dei malati non autosufficienti e l'equilibrio di bilancio secondo la Costituzione – Appello alle Istituzioni" e "Anziani malati non autosufficienti o colpiti da demenza senile: professionisti e associazioni a confronto sul diritto alle prestazioni socio-sanitarie", 192, 2015.

Il Tribunale di Verona ripercorre in modo esaustivo la normativa in materia e richiama la ormai nota sentenza della Cassazione n. 4558/2012. In estrema sintesi:

1) le prestazioni svolte a favore di un soggetto affetto da Alzheimer, se sono caratterizzate «*da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria*», nonché «*dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali*» e dalla «*preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza*» – tanto che «*la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario*» mette «*in gioco le condizioni di vita e di sopravvivenza della paziente*» – devono ritenersi prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e sono di

competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale;

2) il contratto imposto al parente (o ad un terzo) al fine del ricovero e contenente la clausola di impegno a pagare la retta, è nullo «*per difetto di causa*» in quanto manca del tutto una reale funzione economica intesa come ragione giustificativa del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione di una *obbligazione* a carico del Servizio sanitario nazionale (Cassazione n. 4558/2012).

Il Tribunale ha così condannato la Casa di riposo a restituire al figlio quanto pagato per la retta della madre dal giorno del ricovero (euro 23.625,36), oltre agli interessi ed, ovviamente, alle spese legali.